

Tribunale di Milano. Il procedimento cautelare va instaurato nei confronti della società intestataria della quota

Incerto il proprietario, sequestro alla fiduciaria

Il procedimento cautelare finalizzato a ottenere il sequestro giudiziario di una quota di partecipazione al capitale sociale di una Srl, intestata a una società fiduciaria, della quale sia incerta la reale titolarità, deve essere instaurato nei confronti della società fiduciaria che sia l'intestataria della quota in questione, in quanto essa ha la formale titolarità della quota di partecipazione oggetto del mandato fiduciario conferitole dal fiduciante.

Lo ha deciso il Tribunale di Milano con un provvedimento datato 16 maggio 2015. Nel caso dell'intestazione fiduciaria di partecipazioni al capitale sociale di una Srl o di una Spa, il soggetto formalmente titolare della partecipazione è la società fiduciaria. Il fiduciante, che ha dato mandato alla società fiduciaria di intestarsi le partecipazioni in questione e di "gestirle" secondo le istruzioni del fiduciante stesso, ne è il proprietario "sostanziale", ma, appunto, non ne ha la titolarità formale in quanto essa sta appunto in capo alla società fiduciaria.

Nel caso in cui un terzo intenda individuare il reale proprietario di una partecipazione al capitale di una Srl intestata a una società fiduciaria in esecuzione di un mandato fiduciario (si pensi a un creditore che intenda pignorare una quota di partecipazione al capitale sociale di una data società appartenente al suo debitore, al fine di venderla coattivamente e di soddisfarsi sul ricavato, a tacitazione totale o parziale del suo credito), per individuare il legittimato passivo del procedimento cautelare cui il terzo in questione intenda dar corso, occorre fare pertanto riferimento alle risultanze del Registro delle imprese per individuare chi sia il formale intestatario della quota di partecipazione in questione.

Dal Registro delle imprese emerge infatti solo il proprietario "formale" delle quote in cui è suddiviso il capitale sociale delle Srl. Se, dunque, una quota di Srl risulti intestata a una società fiduciaria, per il tribunale milanese si deve ritenere che il socio "reale" della Srl in questione sia, da un lato, il soggetto fiduciante per quanto riguarda i rapporti interni tra fiduciante e fiduciaria e, dall'altro, la società fiduciaria per quanto riguarda i rapporti "esterni" (e cioè tra il socio e i terzi) e quelli tra il socio e la società. E ciò in quanto il mandato fiduciario non dispiega effetti verso i terzi ma solo all'interno della relazione tra fiduciante e fiduciaria. Ne consegue che se, dietro la "copertura" del mandato fiduciario, la quota di Srl oggetto di fiducia sia fittiziamente trasferita dal fiduciante a terzi (nel tentativo di sottrarla a una procedura cautelare o esecutiva) e risulti dunque incerto chi sia il reale proprietario della quota medesima, il procedimento cautelare finalizzato a ottenere il sequestro della quota di Srl in esame debba necessariamente svolgersi nei confronti della società fiduciaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani